

Bruxelles, 2.10.2015
COM(2015) 482 final

2015/0232 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto istituito dall'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
con riguardo
all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea è entrato in vigore il 1° dicembre 2014. L'accordo istituisce, su base di reciprocità, diritti e obblighi giuridicamente vincolanti allo scopo di semplificare le procedure di rilascio dei visti a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea. L'articolo 10 dell'accordo istituisce un comitato misto incaricato di controllare l'applicazione dell'accordo.

Per garantire che i consolati degli Stati membri e della Repubblica del Capo Verde attuino l'accordo di facilitazione del visto in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo sono necessari orientamenti comuni.

Gli orientamenti comuni da adottare non saranno parte dell'accordo, tuttavia è fortemente raccomandato che il personale diplomatico e consolare vi si attenga in modo coerente quando applica le disposizioni dell'accordo.

Gli orientamenti sono stati redatti in linea con l'accordo, che contiene disposizioni su facilitazioni nella procedura di rilascio dei visti a cittadini di Capo Verde e dell'Unione europea per soggiorni previsti di massimo 90 giorni per periodi di 180 giorni nello spazio Schengen, e con la legislazione dell'UE in materia di politica comune dei visti, come il codice dei visti.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

Gli orientamenti, che dovranno essere adottati tramite delega data al rappresentante della Commissione in seno al comitato misto sulla base della decisione proposta, spiegano in dettaglio le disposizioni dell'accordo e servono da guida per la sua attuazione.

Gli orientamenti tengono conto delle disposizioni del codice dei visti e di altri atti legislativi nel settore della politica dell'UE in materia di visti per garantire che il personale consolare degli Stati membri, nell'attuare le disposizioni dell'accordo di facilitazione del visto, agiscano conformemente all'acquis dell'UE in materia di visti.

Le disposizioni dell'accordo prevalgono su quelle del codice dei visti nelle materie disciplinate da entrambi i testi.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Gli orientamenti figuranti in allegato alla presente proposta di decisione del Consiglio sono il risultato delle consultazioni con gli Stati membri nell'ambito del gruppo "Visti" tenutesi il 7 aprile 2015 e l'11 maggio 2015. La Commissione si è consultata su questi orientamenti con le autorità responsabili di Capo Verde nel novembre 2014.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto istituito dall'accordo
tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde
relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata
a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea
con riguardo
all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 10 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea (di seguito, "accordo") istituisce un comitato misto. Dispone che compito del comitato misto è in particolare quello di controllare l'applicazione dell'accordo.
- (2) Il regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito le procedure e le condizioni per il rilascio dei visti di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel territorio degli Stati membri.
- (3) Per garantire che i consolati della Repubblica del Capo Verde e degli Stati membri attuino l'accordo in modo del tutto armonizzato e per chiarire la relazione fra le disposizioni dell'accordo e le disposizioni delle parti contraenti che continuano ad applicarsi alle questioni in materia di visti non contemplate dall'accordo sono necessari orientamenti comuni.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 10 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica del Capo Verde relativo alla facilitazione del rilascio dei visti per soggiorni di breve durata a cittadini della Repubblica del Capo Verde e dell'Unione europea, con riguardo all'adozione degli orientamenti comuni per l'attuazione dell'accordo, è basata sul progetto di decisione del comitato misto accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*